

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURA ELETTRONICA DALL'1/04/2025

Si esaminano le principali novità introdotte dalla versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, applicabili dal 1° aprile 2025

Informativa n.	15/2025
Riferimenti normativi	Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica versione 1.9 del 31/01/2025 D.Lgs n. 87 del 14/06/2024 Telefisco del 05/02/2025



Il 1° aprile 2025 entreranno in vigore le novità della versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

La prima novità riguarda l'istituzione del **codice "Tipo documento" TD29**, che dovrà essere utilizzato dal cessionario/committente per comunicare/denunciare all'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, l'omessa o errata fatturazione da parte del cedente/prestatore (senza dover più procedere al versamento dell'imposta).

Il cessionario o committente che non vi provveda sarà soggetto ad una sanzione pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro.

In precedenza la norma prevedeva l'utilizzo del codice "Tipo documento" TD20 e il contestuale versamento dell'imposta.

Tale codice "Tipo documento" TD20 continuerà ad essere utilizzato per regolarizzare:

- l'omessa o irregolare fatturazione del cedente/prestatore relativa ad operazioni soggette ad inversione contabile;
- l'acquisto intracomunitario/un servizio intracomunitario territorialmente rilevante in Italia/l'acquisto di beni presenti nel territorio italiano da un soggetto passivo stabilito in altro stato Ue;

qualora il cessionario/committente non abbia ricevuto la fattura, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o nel caso di ricevimento di una fattura con un corrispettivo inferiore a quello dovuto.

Con la nuova versione aggiornata delle specifiche tecniche un'ulteriore novità riguarderà l'abolizione della soglia massima di 400,00 euro per l'emissione delle fatture semplificate con riferimento ai soli soggetti c.d "forfettari".